

TI_GERICHTE 12.2005.128 vom 17. August 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-08-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2005.128

FR: TI_GERICHTE 12.2005.128 du 17 août 2006

IT: TI_GERICHTE 12.2005.128 del 17 agosto 2006

Regeste

simulazione - vendita di beni per sfavorire i creditori - costituito possessorio

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.08.2006 12.2005.128

simulazione - vendita di beni per sfavorire i creditori - costituito possessorio

Incarto n. 12.2005.128 Lugano 17 agosto 2006 /lw In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Rampini (giudice supplente) segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa inc. n. EF.2003.1525 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con petizione 30 settembre 2003 da AP 1 rappr. dall' RA 1 contro AO 1 rappr. dall' RA 2 tendente ad ottenere l'accertamento della proprietà di beni sequestrati e pignorati; domanda avversata dalla convenuta che il Pretore, con sentenza 14 giugno 2005, ha respinto; appellante l'attore che, con gravame 27 giugno 2005, chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso che la petizione venga accolta, con protesta di spese e ripetibili per entrambe le sedi, mentre la convenuta non ha presentato osservazioni all'appello. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa. Considerato in fatto e in diritto : 1. Con petizione 30 settembre 2003, il dott. AP 1 ha convenuto in lite AO 1 davanti la Pretura di Lugano con un'azione di rivendicazione ex art. 107 e 109 LEF, chiedendo fosse accertato il suo diritto di proprietà sui beni sequestrati il 24 aprile 2002 e pignorati il 28 aprile 2003 presso l'abitazione dei signori _____ E_____ in C_____ (già M_____). L'attore ha rivendicato il suo diritto di proprietà adducendo di aver acquistato il mobilio mediante un contratto di compravendita stipulato il 16 dicembre 1999 fra lui (acquirente da una parte) e i signori _____ E_____ (venditori dall'altra parte) per il prezzo di DM 150'000.-. Alla domanda si è opposta la convenuta rilevando che la richiesta dell'attore si configurava in un abuso di diritto teso a vanificare le procedure esecutive avviate dai creditori nei confronti dei signori E_____. Per la convenuta è poco credibile che a distanza di 7 anni dalla vendita del mobilio, l'acquirente abbia lasciato il possesso di questi mobili ai venditori, pur avendo sborsato un prezzo di DM 150'000.-. 2. Con sentenza 14 giugno 2005 il Pretore ha respinto la petizione, assumendo che il contratto di compravendita avente per oggetto la vendita del mobilio posto nelle case di vacanza dei venditori in Svizzera, è un negozio simulato per consentire ai coniugi E_____ di sfuggire ai loro creditori, vanificando così lunghe e costose procedure di incasso promosse a loro carico. A tal riguardo dalla documentazione acquisita agli atti risulta che _____ E_____ sono stati vanamente inseguiti dai loro creditori in altri Cantoni per il mancato pagamento delle pigioni delle abitazioni da loro locate. Per il Pretore non è plausibile che in seguito alla conclusione del contratto di compravendita, gli oggetti siano rimasti in uso temporaneamente ai coniugi E_____

per ben sette anni. Il contratto di compravendita è di conseguenza simulato e la proprietà del mobilio è rimasta di proprietà dei venditori. 3. Contro il premesso giudizio l'attore si è aggravato in appello, ponendo in evidenza che la convenuta non aveva mai fatto cenno alla nullità dell'atto per simulazione. Costei si era limitata genericamente a rilevare che il controverso contratto di compravendita integrava gli estremi di un abuso di diritto, perché i venditori erano rimasti in possesso del mobilio per lungo tempo. L'appellante ha soggiunto che agli atti non v'è alcuna prova atta a sostanziare la tesi del Pretore. Il fatto che i venditori siano rimasti possessori per sei (e non sette anni) del mobilio non è motivo sufficiente per ritenere che l'atto sia stato simulato. Infatti non è del tutto illogico che l'acquirente, residente in Germania, abbia lasciato gli oggetti acquistati nell'appartamento dei signori E _____ per evitare un costoso trasloco. Il Pretore avrebbe altresì ommesso di ravvisare che nell'ambito di una procedura che si è svolta davanti a un Tribunale di D _____, l'attore è riuscito a rivendicare con successo la proprietà dei beni mobili che erano stati sequestrati nell'appartamento allora locato dai coniugi E _____, proprio sulla base del contratto di compravendita di mobili del 16 dicembre 1996. Le altre procedure cui ha fatto cenno il Pretore non hanno alcuna relazione con l'esame della proprietà dei beni rivendicati. Il primo giudice avrebbe quindi abusato del suo potere di apprezzamento, avvalendosi di indizi assolutamente non convergenti. Da ultimo ha posto in evidenza che una denuncia per truffa sporta contro di lui e nei confronti dei coniugi E _____ è sfociata in un decreto di non luogo a procedere. La convenuta non ha presentato alcuna osservazione al gravame.

4. La materia del contendere fra le parti verte sul quesito di sapere se al contratto di compravendita stipulato il 16 dicembre 1996 fra i signori _____ E _____ (venditori) e il dott. AP 1 (acquirente), avente per oggetto il mobilio e le suppellettili posti in due abitazioni di vacanza in Svizzera dei venditori, per il prezzo di DM 150'000.- (doc. P e L), possa inerire natura di negozio simulato. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale sviluppata in applicazione dell'art. 18 CO, vi è simulazione quando le parti concordano che le reciproche dichiarazioni non esplicano effetti giuridici corrispondenti alla loro volontà, sia perché hanno inteso creare l'apparenza di un negozio giuridico, sia perché intendono celarne un altro. La stipula di una simulazione non è sottoposta ad alcuna forma e può essere dedotta da atti concludenti. La prova della simulazione, che incombe a chi se ne prevale, deve essere rigorosa: affermazioni generiche o mere supposizioni non sono sufficienti (TF 9 novembre 2000, 5C.113/2000 consid. 3b/aa; 28 novembre 2003, inc. 4C.279/2002 consid. 5; DTF 112 II 337 consid. 4a e b). 4.1. L'appellante rimprovera al Pretore che la convenuta non ha mai preteso che il controverso contratto si configurasse come un negozio simulato. La convenuta si sarebbe limitata a sostenere che questo atto costituiva un abuso di diritto. Di conseguenza il Pretore non avrebbe potuto soffermarsi sulla questione di sapere se il controverso negozio fosse o meno simulato. L'obiezione è infondata, giacché il giudice deve esaminare d'ufficio se il contratto si configura come un atto simulato (TF 26 ottobre 2001, 5C.127/2001 consid. 2a; 28 novembre 2003, 4C.279/2002 consid. 5; DTF 97 II 207 consid. 5). 4.2. Per stabilire se un atto è simulato, occorre sapere quale sia stato il motivo che ha determinato le parti a perfezionare il contratto. Se esse hanno voluto, con il negozio, creare una falsa apparenza nei confronti dei terzi, l'atto di principio è simulato. Se invece le parti, attraverso l'atto, hanno inteso perseguire un altro scopo, esse non necessariamente si rendono autrici di una simulazione. Per quanto possa essere deprecabile, colui che vende dei beni per sottrarli all'azione dei suoi debitori, non si rende autore di un atto simulato, perché il negozio è realmente voluto, anche se è stato perfezionato per conseguire uno scopo finale diverso dalla compravendita (

Jäggi/Gauch , Zürcher Kommentar, N. 89 all'art. 18; Winiger , CR CO I, N. 80 all'art. 18; von Thur/Peter , Das Schweizerischen Obligationenrecht, Band I, pag. 296/297). Ne deriva che se le parti hanno voluto perfezionare la controversa compravendita per sfuggire alle pretese dei creditori come ha ritenuto il Pretore e sostenuto la convenuta, il negozio non può essere considerato simulato. Esso rimane di principio valido e potrà, all'occorrenza, formare oggetto di un'azione revocatoria secondo gli art. 285 segg. LEF, rispettivamente trovarsi in contrasto con i principi del costituito possessorio dell'art. 717 CC (von Thur/Peter , op. cit. , pag. 297). 4.3. Malgrado non sia processualmente possibile entrare nel merito di una domanda revocatoria, occorre però esaminare se le parti hanno effettivamente voluto trapassare la proprietà del mobilio al momento in cui è stata perfezionata la compravendita. Il tema è stato affrontato dalle parti ma nessuno ha prestato attenzione alle norme sul trapasso della proprietà. Il Giudice è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 87 cpv. 1 CPC) e, all'occorrenza, anche quello straniero (art. 87 cpv. 3 CPC in unione all'art. 16 LDIP). Diversamente da quanto ha sostenuto l'appellante, la proprietà non viene trasmessa mediante il pagamento del prezzo di compravendita. Il pagamento del prezzo costituisce solo l'adempimento dell'obbligazione sottesa al contratto di compravendita. Posto che il mobilio e le suppellettili si trovavano in Svizzera al momento della compravendita (cfr. doc. P ad art. 1), il quesito relativo al trasferimento della proprietà va esaminato sotto il profilo del diritto svizzero (art. 100 cpv. 1 LDIP). A norma dell'art. 714 cpv. 1 CC, il trapasso della proprietà mobiliare presuppone per la sua validità il trasferimento del possesso all'acquirente. In forza dell'art. 924 CC il possesso di una cosa può però essere acquistato senza consegna quando un terzo o l'alienante stesso rimane in possesso della cosa a causa di uno speciale rapporto giuridico: ad esempio locazione, prestito, usufrutto, deposito, riserva di proprietà. Nondimeno giusta l'art. 717 cpv. 1 CC quando in forza di uno speciale rapporto giuridico la cosa è rimasta presso l'alienante, il trasferimento della proprietà è inefficace di fronte a terzi, se fu fatto nell'intenzione di pregiudicarli o di eludere le disposizioni relative al pegno manuale (II CCA 20 dicembre 2002, inc. n. 12.2002.71 consid. 5). L'azione prevista dall'art. 717 CC può essere autonoma, ma può anche intervenire nel quadro degli istituti previsti dalla LEF per la protezione dei creditori (Steinauer , Les droits réels, 3a ed. N. 2026b; Schwander , Basler Kommentar, N. 5 all'art. 717) e, quindi, anche nell'ambito di un'azione di rivendicazione ai sensi degli art. 106 segg. LEF. Per l'art. 717 cpv. 2 CC il giudice decide in proposito con libero apprezzamento. I creditori sono lesi nei loro diritti, allorché le parti (e non solo l'alienante) abbiano potuto rendersi conto, avuto riguardo alle circostanze, che il trasferimento della proprietà poteva pregiudicare gli interessi di terzi. Non è però necessario che questo sia stato lo scopo dell'operazione (Steinauer , op. cit. N. 2024a; Schwander , op. cit. N. 3 all'art. 717). Le condizioni del trasferimento consentono generalmente di determinare se lo scopo era voluto, o almeno non poteva essere escluso dalle parti. Ad esempio vi sono indizi per ritenere il pregiudizio dei creditori, allorché un proprietario insolvente fa delle donazioni o vende un oggetto ad un prezzo notevolmente inferiore al valore venale, oppure ancora quando l'acquirente è un amico o un membro della famiglia dell'allineante. Nei casi in cui l'alienazione ha formato oggetto di una controprestazione (oggettivamente sufficiente ed effettivamente percepita dall'alienante), i terzi non sono di principio lesi (Steinauer , op. cit. n. 2024a). Le parti non hanno contestato che i beni oggetto del pignoramento fossero quelli elencati nella distinta allegata al contratto di compravendita (doc. P). Il fatto che i venditori siano rimasti in possesso del mobilio per almeno sei anni dal momento della stipulazione del contratto e che l'acquirente non si è mai

preoccupato di prendere possesso degli oggetti, è circostanza inusuale se si considera che egli ha sborsato, in due soluzioni di DM 75'000.-, un prezzo di DM 150'000.-. Questa circostanza non è però da sola sufficiente per corroborare il sospetto che i venditori abbiano inteso proteggere il loro mobilio con la compravendita qui incriminata. Le parti al contratto hanno previsto che la proprietà veniva trapassata immediatamente il giorno della firma del contratto (doc. P ad art. 3), per cui non si pone neppure il problema di sapere se il trapasso del possesso e, quindi quello della proprietà, era stato differito o sottoposto a una condizione sospensiva (sul tema cfr. Stark , Berner Kommentar, N. 90 all'art. 922; Steinauer , op. cit. n. 2014). Il negozio sembrerebbe essere stato concluso nel dicembre 1996, ovvero prima che i coniugi E_____ ebbero perfezionato il contratto di locazione per un'abitazione nel Comune di D_____ (12 giugno / 1° settembre 1997; doc. 2 e 3). Le liti sorte in seguito a questo contratto, nonché ad altre successive aventi per oggetto l'incasso di pigioni scoperte da parte dei coniugi E_____ e che hanno dato inizio ad una lunga serie di procedure esecutive avviate dai locatori nei loro confronti, sono difficilmente riconducibili temporalmente al contratto di compravendita litigioso. La convenuta dal canto suo non ha dimostrato, né è riuscita a rendere verosimile che al momento della stipula del contratto l'acquirente – e non anche solo i venditori – potevano rendersi conto della lesione dei diritti dei creditori. Dalla documentazione acquisita agli atti non emerge in particolare che già verso la fine del 1996 i coniugi E_____ versavano in difficoltà economiche ed erano inseguiti dai loro creditori. La prima causa risale al marzo 1998 per un contratto di locazione stipulato il 12 giugno 1997 (cfr. doc. 3). La convenuta, che intende avvalersi della nullità della compravendita incriminata, rispettivamente che ha contestato il lecito trasferimento della proprietà del mobilio, non ha contestato, né ha reso verosimile che le ricevute di pagamento di DM 75'000.- il 16 dicembre 1996 e il 28 febbraio 1997 (doc. P) erano false, nel senso che nessun prezzo è stato sborsato dall'acquirente. Conformemente all'art. 88 cpv. 1 CO, queste due quietanze sul contratto di compravendita facilitano la prova dell'estinzione di una obbligazione ed instaurano la presunzione che il debito è stato estinto (DTF 121 IV 135 consid. 2C; Leu , Basler Kommentar, N. 8 all'art. 88). Dagli atti non emerge neppure che la controprestazione dell'acquirente fosse oggettivamente inadeguata rispetto al valore della merce. Ne discende che in assenza di prove od indizi certi e rassicuranti, ma di soli sospetti, questa Camera non è in grado di accertare quale effettivamente fosse la volontà dei contraenti al momento della stipulazione del contratto e di conseguenza l'appello merita di essere accolto. 5. Le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta. Per i quali motivi richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA dichiara e pronuncia: I. L'appello 27 giugno 2005 del dott. AP 1 , Z_____ (D) è accolto. Di conseguenza la sentenza 14 giugno 2005 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 è così riformata: 1. La petizione 30 settembre 2003 del dott. AP 1 è accolta. Di conseguenza è accertato il diritto di proprietà del dott. AP 1, Z_____ (D) di tutti i beni oggetto dei verbali di pignoramento 28 maggio 2003 dell' UE di Lugano, di cui alle esecuzioni n. _____ a carico di E_____ e n. _____ a carico di E_____. Di conseguenza entrambi i pignoramenti effettuati dall'UE di Lugano nell'ambito delle predette esecuzioni, sono revocati. 2. La tassa di giustizia di fr. 450.-- e le spese, da anticipare come di rito, poste a carico della convenuta, la quale rifonderà all'attore Fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili. II. La tassa di giudizio della procedura d'appello di Fr. 250.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 300.-), già anticipati dall'appellante, sono a carico di AO 1 che rifonderà inoltre a controparte Fr. 500.- per ripetibili. III. Intimazione: - -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 terzi implicati Per la seconda
Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente II
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.